Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE)

Aggiornamento 05.11.2026

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Indice

INDICE **2**

INTRODUZIONE **3**

1. IL RUOLO DEL GME 3
2. LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI BILATERALI 4
3. LA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA (PCE) 4
4. RIFERIMENTI NORMATIVI 5

GUIDA ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE **7**

1. MODALITÀ E REQUISITI DI AMMISSIONE 7
2. ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO 8
3. CORRISPETTIVI 9
4. CONTI ENERGIA E PORTAFOGLI 10
5. DELEGHE E ABILITAZIONI 12
6. MARGINI 15
7. FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE 16
 7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine *18*
 7.2. Registrazione delle offerte CET: criteri generali *22*
 7.3. Lo sbilanciamento a programma: criteri generali *25*
8. IL CORRISPETTIVO PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO (CCT) 27
9. LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI 28
10. SISTEMA DI GARANZIA DEL GME 30

APPENDICE **33**

A. CONVENZIONI SUI SEGNI 33
B. ACRONIMI E DEFINIZIONI 34
C. VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO AI MARGINI DEL CONTO 37
D. VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO ALLE GARANZIE FINANZIARIE VERSO IL GME 38

Introduzione

1. Il Ruolo del GME

Il sistema italiano per lo scambio dell'energia elettrica

Il processo di liberalizzazione del settore elettrico è stato avviato in Italia nel 1999 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 79/99, che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria "*concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*" (Direttiva 96/92/CE), successivamente abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE.
In virtù di tale Decreto (Art. 5), è stato istituito nel nostro Paese un sistema organizzato per l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica all'ingrosso, ovvero il Mercato Elettrico, comunemente conosciuto come "borsa elettrica", sul quale è possibile comprare e vendere partite di energia elettrica per il giorno successivo (mercato *spot*).
Il Mercato Elettrico, attivo dal 31 marzo 2004, è gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società istituita dallo stesso Decreto, che agisce in qualità di controparte centrale nelle contrattazioni registrate in borsa.

La borsa elettrica, tuttavia, non è obbligatoria; l'elettricità, infatti, può essere contrattata anche bilateralmente, ovvero sulla base di liberi accordi tra gli operatori. Nell'ambito di tali contratti prezzi e quantità vengono determinati liberamente dalle parti contraenti.
Anche in quest'ambito il GME svolge funzioni rilevanti. Il GME, infatti, gestisce la Piattaforma dei Conti Energia (PCE), ovvero la piattaforma attraverso la quale gli operatori che hanno concluso contratti al di fuori del sistema delle offerte registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano le relative offerte CET di immissione e prelievo di energia elettrica che si impegnano ad eseguire nell'ambito di detti contratti.
Il GME gestisce la PCE ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 111/06 e aggiornata ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 345/2023/R/EEL e ss.mm.ii. Il GME pertanto ha realizzato e gestisce la PCE, in nome proprio e per conto di Terna, sulla base di quanto contenuto nel Regolamento della piattaforma dei conti energia Regolamento PCE) e delle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), predisposti dal GME stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché concorrenza tra gli operatori.

2. La registrazione dei contratti bilaterali

La Piattaforma dei Bilaterali (PB) e la Piattaforma dei Conti Energia (PCE)

L'esecuzione fisica dei contratti bilaterali richiede la registrazione degli stessi contratti, secondo quanto previsto dalla disciplina stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), *Authority* nazionale istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e preposta alla regolazione e al controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
Ai fini della registrazione di tali contratti, nel 2004 fu introdotta la Piattaforma dei Bilaterali (PB), gestita da Terna ma il cui esercizio, in virtù di un'apposita convenzione, fu affidato al GME.

La Delibera n. 111/06 dell'ARERA (come successivamente modificata ed integrata) ha modificato le modalità di registrazione dei contratti bilaterali, prevedendo un nuovo sistema di registrazione, ovvero un "sistema per conti di energia", finalizzato a migliorare - attraverso la rimozione di alcuni vincoli e rigidità della PB - la flessibilità della piattaforma di registrazione dei contratti bilaterali e, così, la possibilità degli operatori di ottimizzare la gestione del proprio portafogli energia nel medio-lungo termine. Tale Delibera ha previsto l'introduzione di una nuova piattaforma, denominata Piattaforma Conti Energia (PCE); l'esercizio e gestione della PCE, in nome proprio e per conto di Terna, sono stati affidati al GME.
La PCE ha sostituito dal 1° aprile 2007 la precedente PB.

3. La Piattaforma dei Conti Energia (PCE)

Il sistema di registrazione dei contratti bilaterali

La PCE garantisce agli operatori una maggiore flessibilità nella gestione degli acquisti e delle vendite di energia conclusi tramite contratti bilaterali.

La distinzione tra l'attività di registrazione delle transazioni commerciali e l'attività di registrazione delle conseguenti offerte CET fisiche è uno dei principali elementi di flessibilità introdotti con la PCE. Così, sulla PCE, gli operatori possono registrare le transazioni commerciali a termine e, in una fase successiva, le relative offerte CET di prelievo e di immissione che gli operatori si impegnano ad eseguire.

Sulla PCE a ciascun operatore vengono attribuiti dei conti energia, in immissione, in prelievo, di stoccaggio e in bianco a seconda del tipo di unità (produzione/consumo/commerciale) nella disponibilità di ognuno.

Su ciascun conto possono essere registrate sia transazioni di acquisto che di vendita a termine, purché la posizione netta del conto (ottenuta come somma algebrica delle transazioni di acquisto e vendita registrate) rimanga sempre coerente con il tipo di conto, cioè sia sempre una vendita netta - con riferimento ai conti energia in immissione ovvero di stoccaggio - e un acquisto netto -con riferimento ai conti energia in prelievo ovvero di stoccaggio ovvero in bianco.

La compravendita di energia tra le parti (cioè il sorgere, in capo all'operatore "cedente", dell'obbligazione di immettere in rete l'energia venduta ed il sorgere, in capo all'operatore "acquirente", del diritto di prelevare dalla rete l'energia acquistata) si concretizza con la registrazione della transazione commerciale ed è del tutto svincolata dalla successiva registrazione delle offerte CET. Le transazioni commerciali possono essere registrate su un orizzonte temporale massimo pari a due mesi.
Successivamente alla fase di registrazione delle transazioni commerciali avviene la registrazione delle offerte CET. In questa fase ciascun operatore dichiara, con riferimento ai portafogli di produzione/consumo/stoccaggio nella propria disponibilità, offerte CET di immissione/prelievo coerenti con la posizione netta determinatasi sui propri conti energia.

L'introduzione di un meccanismo di controllo dei margini consente di definire il margine a salire/scendere di ciascun conto energia in immissione/prelievo come somma dei margini a salire/scendere delle unità sottese ai singoli portafogli appartenenti al conto stesso e corrispondenti alla potenza che può essere prodotta/prelevata da ciascun portafoglio.
Il margine a salire/scendere di un conto rappresenta la quantità massima di energia che può essere venduta/acquistata, in ciascuna ora, con riferimento al conto stesso. Tale meccanismo, quindi, garantisce che gli operatori non vendano più energia di quanta ne possano effettivamente produrre.

Il sistema di gestione della PCE, infine, garantisce anche un maggiore controllo dell'esposizione finanziaria degli operatori sia nei confronti del GME che nei confronti di Terna.
La situazione finanziaria degli operatori viene costantemente monitorata al fine di evitare che gli stessi assumano posizioni debitorie non adeguatamente garantite, mettendo a rischio il buon fine dei pagamenti delle partite economiche che si determinano sulla PCE, sia nei confronti del GME che di Terna.

4. Riferimenti normativi

- **Delibera ARERA n. 111/06** (successivamente modificata e integrata)

"Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2007 e con validità dal giorno di flusso 1° maggio 2007, una piattaforma per la registrazione di acquisti e vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo (Piattaforma dei Conti Energia a Termine - PCE), collocando questa attività nell'ambito dell'attività di dispacciamento che rientra nelle responsabilità di Terna e che il GME svolge in nome proprio e per conto di Terna.

◆ **Deliberazione ARERA n. 345/2023/R/eel (TIDE) successivamente modificata e integrata**
"*Approvazione del Testo integrato del dispacciamento elettrico*".

Ha aggiornato, a partire dal 1° Gennaio 2025, le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 111/06, la PCE per la registrazione di transazioni di acquisti e vendite a termine di energia elettrica e delle corrispondenti offerte CET (programmi) di immissione e prelievo, mantenendo questa attività nell'ambito dell'attività di dispacciamento che rientra nelle responsabilità di Terna e che il GME svolge in nome proprio e per conto di Terna.

◆ **Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete**
(Codice di rete, come successivamente modificata ed integrato)

Predisposto da Terna ai sensi dell'Art. 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005 ss.mm.ii., disciplina le procedure relative alle attività di connessione, gestione, pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché di dispacciamento e misura dell'energia elettrica.

◆ **Testo integrato della disciplina del mercato elettrico**
(Testo Integrato)

Approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 e successivamente modificato e integrato. Contiene le regole di funzionamento del mercato elettrico ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79.

◆ **Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine**
(Regolamento PCE)

Previsto dall'Art. 17 della Delibera ARERA n. 111/06 (come successivamente aggiornata dalla Deliberazione 345/2023/R/EEL e ss.mm.ii.), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'ARERA con determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato, disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e delle corrispondenti offerte CET di immissione e prelievo tramite la PCE.

◆ **Disposizioni tecniche di funzionamento**
(DTF)

Definiscono le norme attuative e procedimentali del Regolamento PCE.

Guida alla Piattaforma dei Conti Energia a Termine

1. Modalità e requisiti di ammissione

Possono essere ammessi alla PCE **i BRP** e i soggetti da questi **delegati** alla registrazione sui portafogli nella loro responsabilità di acquisti e vendita a termine e/o di offerte CET di immissione o di prelievo, e che siano anche in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di sicurezza, oppure che si avvalgano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Per essere ammessi è necessario presentare una **domanda di ammissione**, redatta secondo l'Allegato 1 al Regolamento PCE, e sottoscrivere un **contratto di adesione**, redatto secondo l'Allegato 2 al Regolamento PCE. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una **autocertificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza**. Qualora il GME sia già in possesso del documento di autocertificazione, l'operatore è esonerato dal produrlo indicando tale evenienza al momento della presentazione della domanda.
Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di ammissione alla PCE, il GME, effettuate le opportune verifiche sulla documentazione e sui requisiti, comunica all'operatore l'ammissione o il rigetto della domanda. Nei casi di documentazione incompleta o non corretta, il GME ne dà comunicazione all'operatore e sospende il termine di 15 giorni previsto per l'ammissione. Il termine riprende a decorrere nel momento in cui l'operatore fa pervenire al GME la documentazione integrata o corretta.

Con il provvedimento di ammissione il soggetto richiedente acquisisce la qualifica di **operatore**[1]. Tale qualifica è attribuita di diritto all'Acquirente Unico S.p.A. (AU), al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) e a Terna.

Tutti i soggetti ai quali viene rilasciata la qualifica di operatore sono inseriti in un apposito **Elenco degli operatori ammessi alla PCE**, gestito dal GME in osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE, per ciascun operatore, il GME riporta, insieme ad altre informazioni, 1) il codice dei conti energia dei quali l'operatore è titolare e sui quali può registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché le offerte CET di immissione e/o prelievo, 2) il codice dei conti energia di cui l'operatore non è titolare ma sui quali ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in quanto delegato dal titolare del conto energia.

[1] Per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla PCE.

Sul sito istituzionale del GME (www.mercatoelettrico.org) viene inoltre pubblicato un elenco degli operatori, che riporta per ciascun operatore esclusivamente nome e cognome (ovvero denominazione o ragione sociale) e luogo di residenza (ovvero sede legale).

2. Accesso al sistema informatico

L'accesso al sistema informatico avviene attraverso la rete internet, collegandosi al sito della PCE (https://pce.ipex.it/ceuserinterfacecert/) e completando la procedura di autenticazione mediante certificato digitale[2] personale di autenticazione, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari iscritto nell'elenco pubblico mantenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e compatibile con la piattaforma PCE.

[2] In via transitoria, la modalità di accesso tramite User ID e Password, attraverso il link https://pce.ipex.it, potrà essere utilizzata per ulteriori 150 giorni successivi alla data di pubblicazione della DTF PCE n.01 Rev 03 - *Modalità di accesso al sistema informatico* aggiornata, al fine di consentire agli operatori di dotarsi del certificato e adeguare i propri sistemi.

3. Corrispettivi

La struttura dei corrispettivi prevede un **corrispettivo d'accesso,** un **corrispettivo fisso annuo** ed un **corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni commerciali registrate**.

La misura dei corrispettivi è approvata dall'ARERA, su proposta del GME. I corrispettivi attualmente applicati e positivamente verificati con deliberazione dell'ARERA sono pubblicati sul sito internet del GME www.mercatoelettrico.org.
Gli operatori che al momento dell'ammissione risultino già ammessi al Mercato Elettrico non sono tenuti al versamento del corrispettivo di accesso.

Corrispettivo di accesso	→	È fatturato, ove applicato, **entro 5 giorni dall'ammissione** dell'operatore alla PCE (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF). La regolazione del pagamento da parte dell'operatore avviene entro 30 giorni calendariali dalla data di emissione della fattura da parte del GME (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF).
Corrispettivo fisso annuo	→	È fatturato, ove applicato, **per i primi 12 mesi** in un'unica soluzione **entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo all'ammissione** dell'operatore alla PCE e, successivamente, ogni 12 mesi (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF). La regolazione del pagamento da parte dell'operatore avviene entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione della fattura da parte del GME (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF).
Corrispettivo per ogni MWh	→	È applicato separatamente ad ogni transazione registrata su PCE (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF).

4. Conti energia e portafogli

A ciascun operatore ammesso alla PCE vengono attribuiti dei conti energia sui quali registrare le transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine e le relative offerte CET di immissione e prelievo, in esecuzione di dette transazioni.

I conti energia possono essere di quattro tipi:

- 1° tipo: CONTO ENERGIA IN VENDITA, cui sono sottesi i portafogli in immissione, cioè:
 - Portafogli cui sono sottese unità in immissione, corrispondenti alle unità di produzione (UP);

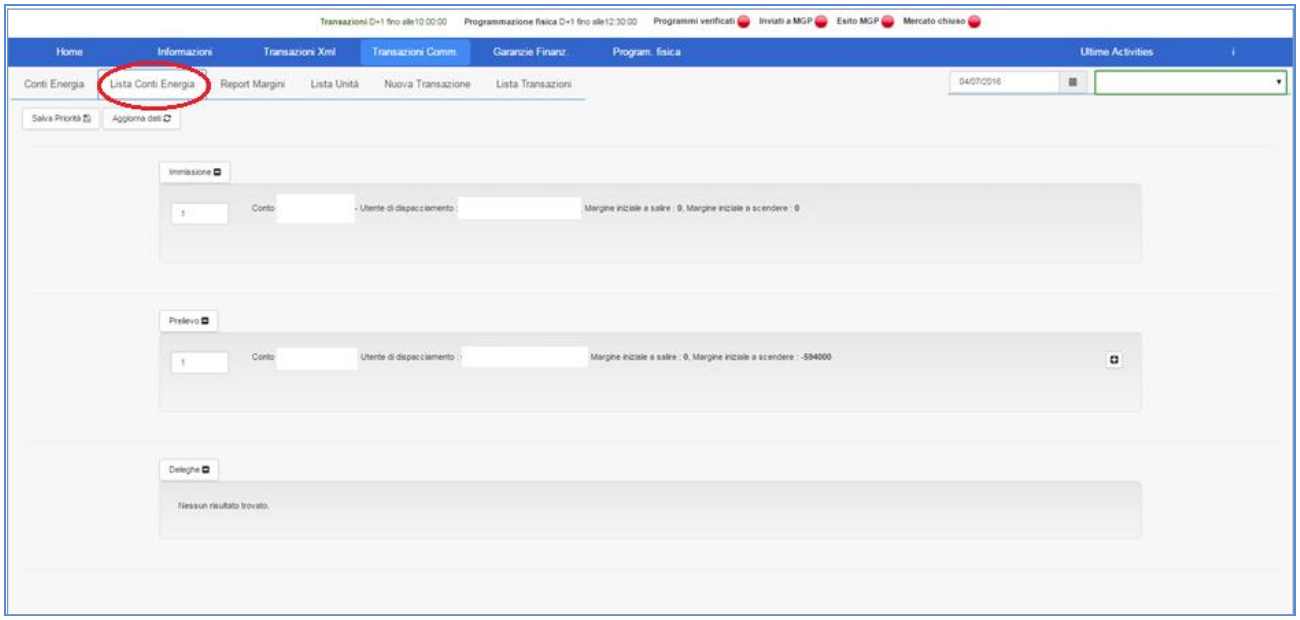
Portafogli in immissione appartenenti alle zone virtuali estere,

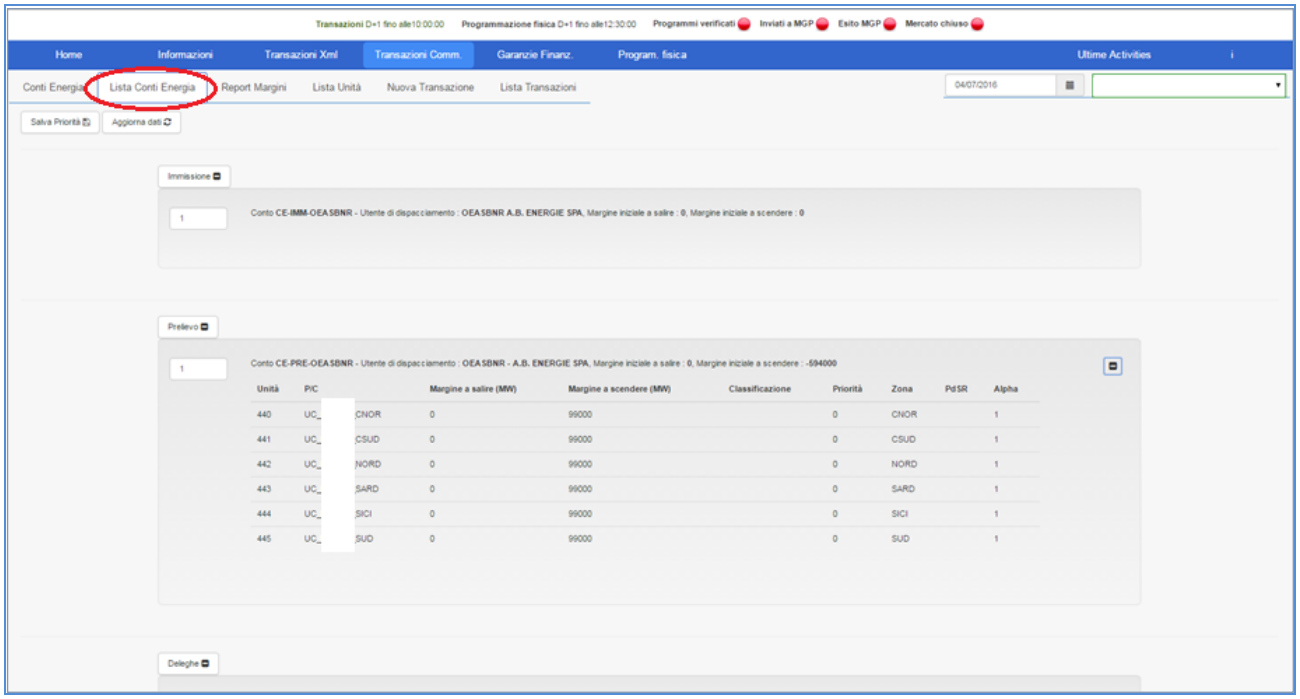
- 2° tipo: CONTO ENERGIA IN ACQUISTO, cui sono sottesi tutti i portafogli in prelievo cioè:
 - portafogli in prelievo corrispondenti alle unità di consumo appartenenti alle zone geografiche (UC);

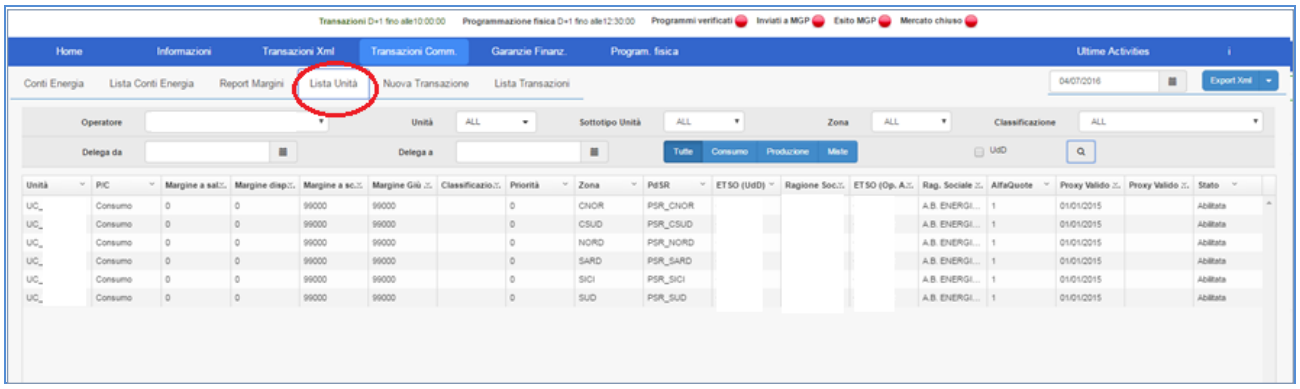
- 3° tipo: CONTO ENERGIA DI STOCCAGGIO, cui sono sottesi tutti i portafogli di stoccaggio cioè:
 - portafogli di stoccaggio corrispondenti alle unità commerciali di stoccaggio (UCS).
- 4° tipo: CONTO ENERGIA IN BIANCO, di cui all'Art. 29 del Regolamento PCE, al quale non è sotteso alcun portafoglio.

Si specifica che sulla base delle regole definite dal TIDE le unità di pompaggio, dei servizi ausiliari e le unità virtuali estere di esportazione, pur presentando dei margini a scendere, sono classificate come UP e pertanto sono associate a portafogli di immissione sottesi ai conti in vendita PCE. Il GME tuttavia, per convenzione, al momento ha preferito classificare i portafogli associati alle predette unità sotto il conto in vendita per la potenza associata al solo margine a salire, e sotto i conti di acquisto per la potenza associata al margine a scendere. Ciò vuol dire che al primo Gennaio 2025, sotto al conto in vendita saranno classificati i portafogli associati alle unità di pompaggio per il solo margine a salire, mentre sotto al conto in acquisto saranno classificati i portafogli associati alle unità di pompaggio per il solo margine a scendere, nonché i portafogli relativi alle unità per i servizi ausiliari e alle unità virtuali estere di esportazione. In questo modo sui conti in vendita potranno essere registrate solamente vendite nette, mentre sui conti di acquisto solamente acquisti netti. Pertanto, allorquando in un momento successivo i portafogli associati a unità di pompaggio, ai servizi ausiliari e alle unità virtuali estere verranno classificati nei conti in vendita anche per il margine a scendere, allora su tali conti si potranno determinare anche degli acquisti netti.

Inoltre, i portafogli di stoccaggio saranno a disposizione degli operatori a partire dal 2027 quando si svolgeranno le prime aste del mercato time-shifting, attraverso il quale saranno assegnate agli operatori le unità commerciali di stoccaggio (UCS). Al primo Gennaio 2025 pertanto i meccanismi di funzionamento riferiti ai portafogli di stoccaggio, riportati nel presente Vademecum PCE, non troveranno applicazione.


Transazioni D+1 fino alle10:00:00
Programmazione fisica D+1 fino alle12:30:00
Programmi verificati
Inviati a MGP
Esito MGP
Mercato chiuso
Home
Informazioni
Transazioni Xml
Transazioni Comm.
Garanzie Finanz.
Program. fisica
Ultime Activities
Conti Energia
Lista Conti Energia
Report Margini
Lista Unità
Nuova Transazione
Lista Transazioni
04/07/2016
Salva Priorità
Aggiorna dati
Immissione
Conto
Utente di dispacciamento
Margine iniziale a salire : 0, Margine iniziale a scendere : 0
Prelievo
Conto
Utente di dispacciamento
Margine iniziale a salire : 0, Margine iniziale a scendere : -594000
Deleghe
Nessun risultato trovato.


Transazioni D+1 fino alle10:00:00
Programmazione fisica D+1 fino alle12:30:00
Programmi verificati
Inviati a MGP
Esito MGP
Mercato chiuso
Home
Informazioni
Transazioni Xml
Transazioni Comm.
Garanzie Finanz.
Program. fisica
Ultime Activities
Conti Energia
Lista Conti Energia
Report Margini
Lista Unità
Nuova Transazione
Lista Transazioni
04/07/2016
Salva Priorità
Aggiorna dati
Immissione
Conto CE-IMM-OEASBNR - Utente di dispacciamento : OEASBNR A.B. ENERGIE SPA, Margine iniziale a salire : 0, Margine iniziale a scendere : 0
Prelievo
Conto CE-PRE-OEASBNR - Utente di dispacciamento : OEASBNR - A.B. ENERGIE SPA, Margine iniziale a salire : 0, Margine iniziale a scendere : -594000
Unità P/C Margine a salire (MW) Margine a scendere (MW) Classificazione Priorità Zona PdSR Alpha
440 UC_ CNOR 0 99000 0 CNOR 1
441 UC_ CSUD 0 99000 0 CSUD 1
442 UC_ NORD 0 99000 0 NORD 1
443 UC_ SARD 0 99000 0 SARD 1
444 UC_ SICI 0 99000 0 SICI 1
445 UC_ SUD 0 99000 0 SUD 1
Deleghe



5. Deleghe e abilitazioni

Per rendere maggiormente flessibile le modalità operative della PCE è stata introdotta la possibilità di rilasciare deleghe, che possono essere di due tipi:

- delega con cui un operatore iscritto alla PCE e titolare di un conto energia abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare transazioni commerciali su tale conto (delega Art. 24.2 del Regolamento PCE);
- delega con cui un BRP (non necessariamente iscritto alla PCE) abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare offerte CET riferite ai propri portafogli (delega Art. 24.3).

La delega di cui all'Art. 24.2 non trasferisce la titolarità del conto[3], che rimane in capo al soggetto delegante, ma si limita a conferire all'operatore delegato la possibilità di registrare transazioni di acquisto e vendita utilizzando il conto energia oggetto di delega. Le transazioni registrate in virtù di tale delega contribuiscono, dunque, a determinare la posizione netta del conto energia oggetto di delega e le conseguenti offerte CET di immissione e prelievo che dovranno essere registrati dall'operatore titolare del conto.
Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga presentata al GME, da parte dell'operatore delegato, apposita richiesta secondo il modello disponibile sul sito *internet* del GME, alla quale viene allegata tale delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore delegante.

Con la delega di cui all'Art. 24.3, un BRP abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare offerte CET sui propri portafogli. In questo caso il GME attribuisce all'operatore delegato un conto energia cui sono sottesi i portafogli oggetto di delega. Le transazioni commerciali di acquisto e vendita registrate dall'operatore delegato su tale conto energia saranno eseguite tramite le offerte CET di immissione e prelievo registrate dallo stesso operatore e riferite ai portafogli oggetto di delega.

Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga presentata al GME, da parte dell'operatore delegato, apposita richiesta

[3] In tutti i casi di delega ai sensi dell'Art. 24.2 del Regolamento PCE, le verifiche di congruità sui margini del conto e le verifiche di congruità finanziaria rispetto alle garanzie presentate al GME sono effettuate sul delegante in quanto soggetto titolare del conto stesso, nonché controparte negoziale nei confronti del GME.

secondo il modello disponibile sul sito *internet* del GME, alla quale viene allegata tale delega sottoscritta dal legale rappresentante del BRP delegante. In tale delega deve inoltre essere indicata la quota α compresa tra 0 e 1, del portafoglio che il BRP cede all'operatore delegato. Un BRP può effettuare più deleghe per uno stesso portafoglio a favore di diversi operatori, purché la somma delle quote α cedute in delega sia minore o uguale ad uno.

Ciascun operatore della PCE può essere dunque titolare di:
a) un conto in vendita, cui sono sottesi tutti i portafogli in immissione dei quali l'operatore stesso è BRP;
b) un conto in vendita, per ciascun BRP che gli abbia fornito la delega di cui all'Art. 24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i portafogli in immissione oggetto della delega;
c) un conto in acquisto, cui sono sottesi tutti i portafogli di in prelievo dei quali l'operatore stesso è BRP;
d) un conto in acquisto, per ciascun BRP che gli abbia fornito la delega di cui all'Art. 24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i portafogli oggetto della delega;
e) un conto di stoccaggio cui sono sottesi tutti i portafogli di stoccaggiodei quali l'operatore stesso è BRP;
f) un conto di stoccaggio per ciascun BRP che gli abbia fornito la delega di cui all'Art. 24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i portafogli di stoccaggio oggetto della delega;
g) il conto in bianco al quale non è sotteso alcun portafoglio, qualora sia anche un operatore del Mercato Elettrico e abbia inoltrato una richiesta ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento PCE.
La previsione di quest'ultimo conto è stata introdotta per garantire maggiore flessibilità agli operatori che, ad esempio, non disponendo di alcun portafoglio in prelievo, non potrebbero disporre di un conto in acquisto.
Tale suddivisione dei conti fa in modo che ciascun conto energia sottenda portafogli riconducibili in maniera univoca ad un singolo BRP.

Di seguito sono riportati due casi esemplificativi delle deleghe sopra descritte.

CASO 1
DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.2 DEL REGOLAMENTO PCE
L'OPERATORE A, TITOLARE DEL CONTO, DELEGA L'OPERATORE B

Registrazione delle transazioni commerciali				**Registrazione delle offerte CET**		
Conto in vendita OP A	**Conto in acquisto/in bianco OP A**	**Conto di stoccaggio OP A**		**Conto in vendita OP A**	**Conto in acquisto/in bianco OP A**	**Conto di stoccaggio OP A**
L'Operatore A e l'Operatore B possono registrare transazioni commerciali sul conto energia dell'operatore A	*idem*	*idem*	→	Il solo Operatore A può registrare offerte CET riferite ai portafogli sottesi al conto energia dell'Operatore A	• *idem* per il conto in acquisto • *sul conto in bianco non possono essere registrate offerte CET*	*idem*

CASO 2
DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.3 DEL REGOLAMENTO PCE
L'OPERATORE A, IN QUALITA' DI BRP, DELEGA ALL'OPERATORE B UN SUO PORTAFOGLIO

Registrazione delle transazioni commerciali				**Registrazione delle offerte CET**		
Conto in vendita OP A - BRP A	**Conto in acquisto OP A - BRP A**	**Conto di stoccaggio OP A – BRP A**		**Conto in vendita OP A - BRP A**	**Conto in acquisto OP A - BRP A**	**Conto di stoccaggio OP A – BRP A**
L'Operatore A può registrare transazioni commerciali sul proprio conto energia cui sono sottesi i portafogli composti dalle unità di cui egli stesso è BRP	*idem*	*idem*	→	L'Operatore A può registrare le offerte CET riferite ai portafogli composti dalle unità di cui egli stesso è BRP e che sono sottesi al proprio conto energia	*idem*	*idem*
Conto in vendita OP B - BRP A	**Conto in acquisto OP B - BRP A**	**Conto di stoccaggio OP B – BRP A**	→	**Conto in vendita OP B - BRP A**	**Conto in acquisto OP B - BRP A**	**Conto di stoccaggio OP B – BRP A**
L'Operatore B può registrare transazioni commerciali sul proprio conto energia cui sono sottesi i portafogli composti dalle unità di cui l'Operatore A è BRP	*idem*	*idem*		L'Operatore B può registrare offerte CET riferite ai portafogli composti dalle unità di cui l'Operatore A è BRP e che sono sottesi al proprio conto energia	*idem*	*idem*

6. Margini

Terna definisce, ai fini della PCE, i **margini a salire e a scendere delle unità**[4], inviando al GME:

- i margini a salire delle unità in immissione ovvero di stoccaggio;
- i margini a scendere delle unità in prelievo ovvero di stoccaggio .

I margini a scendere delle unità in immissione ovvero di stoccaggio sono posti pari a k, mentre i margini a salire delle unità in prelievo sono posti pari a zero.
Terna indica, inoltre, i giorni di validità dei margini.

Utilizzando i margini inviati da Terna e riferiti alle unità, il GME calcola i margini a salire e a scendere di ciascun conto energia come somma dei margini dei portafogli - sottesi a detto conto – corrispondenti alle singole unità.

↑↓ MARGINI

Ciascun conto energia è caratterizzato da un margine a salire ed uno a scendere, che ne definiscono la capienza.

Ai fini della definizione del **margine di un conto energia** occorre distinguere tra:
a) conto energia il cui titolare è BRP delle unità corrispondenti ai portafogli sottesi al conto;
b) conto energia il cui titolare non è BRP delle unità corrispondenti ai portafogli sottesi al conto, bensì dispone di tali portafofgli in virtù della delega ricevuta dal BRP ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento PCE.

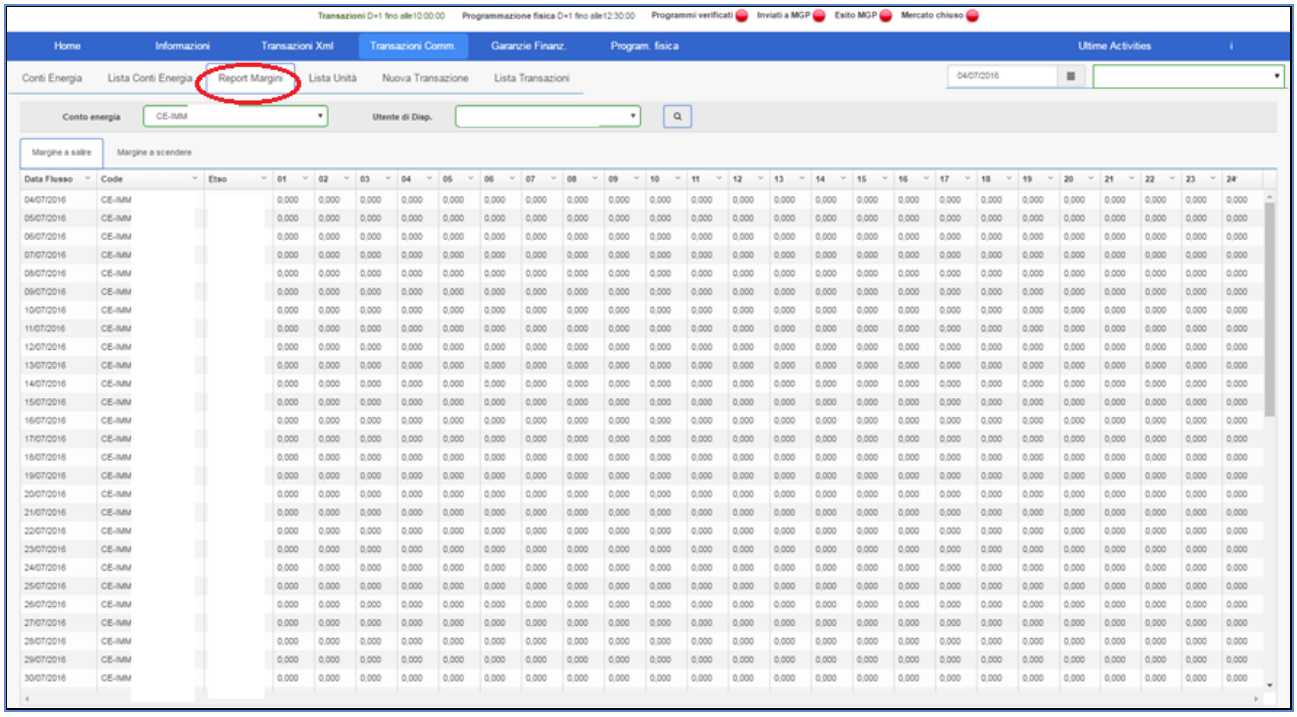
Nel caso a) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i portafogli sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine di ciascun portafoglio (corrispondente alla singola unità) attribuito da Terna e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo portafoglio è stato eventualmente oggetto di delega a favore di altri operatori[5]; il margine del conto è quindi pari alla sommatoria dei margini indicati da Terna ridotti delle quote cedute in delega.
Nel caso b) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i portafogli sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine del portafoglio

[4] Nel Regolamento PCE i margini a scendere si considerano convenzionalmente con il segno negativo, mentre i margini a salire si considerano con segno positivo (*Cfr.* Appendice).

[5] Margine portafoglio (corrispondente alla singola unità) definito da Terna x (1 – Σ quote α di deleghe emesse a favore di altri operatori).

(corrispondente alla singola unità) attribuito da Terna e la quota per la quale il medesimo portafoglio è stato oggetto di delega a favore dell'operatore titolare del conto energia[6].

Il conto energia in bianco attribuito agli operatori che siano anche operatori del Mercato Elettrico ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento PCE, pur non avendo alcun portafoglio sotteso, ha un margine a salire pari a zero ed un margine a scendere non limitato.



7. Funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine

Su ciascun conto energia possono essere registrate transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine. La somma algebrica delle transazioni[7] registrate determina la posizione netta del conto sulla base della quale l'operatore titolare del conto registra le offerte CET di immissione e prelievo riferite ai portafogli sottesi al conto stesso.

1. Le transazioni di acquisto e vendita di energia possono essere registrate da:

- l'operatore titolare del conto (BRP);

[6] Margine portafoglio (corrispondente alla singola unità) definito da Terna x quota α della delega ricevuta.
[7] Ai fini della PCE le transazioni di vendita sono considerate aventi segno negativo e le transazioni di acquisto aventi segno positivo.

- l'operatore delegato dal titolare del conto ai sensi dell'Art. 24.2.

2. Le offerte CET di immissione e/o prelievo possono essere registrate da:
- l'operatore titolare del conto (BRP) cui il portafoglio è sotteso.
- L'operatore delegato dal titolare del conto ai sensi dell'Art.24.3

7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine

La registrazione delle transazioni commerciali può essere effettuata in qualunque ora, fermo restando che le transazioni commerciali riferite al giono G possono essere registrate a partire dal giorno G-60 fino alle ore 10.00 del giorno G-1.

L'operatore può richiedere la registrazione di transazioni di acquisto o di vendita indipendentemente dal tipo di conto cui le stesse sono riferite, purché soddisfino i controlli di congruità (*cfr. infra*).

Affinché possa essere registrata una transazione commerciale di compravendita di energia tra due operatori, uno dei due (**l'operatore proponente**) sottomette alla PCE una richiesta di registrazione indicando:

- la tipologia di transazione (vendita/acquisto);
- i giorni di flusso per i quali intende registrare la transazione;
- gli intervalli di tempo di mercato per i quali intende registrare la transazione;
- la quantità di energia oggetto della transazione, per ciascun giorno di flusso e per ciascun intervallo di tempo di mercato;
- i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende, per ciascun giorno di flusso e per ciascun intervallo di tempo di mercato, registrare la transazione;
- l'operatore controparte della transazione;
- il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la richiesta di registrazione;
- il codice di abbinamento della richiesta di registrazione (da condividere con la controparte).

La richiesta di registrazione può essere presentata utilizzando la *web-form,* disponibile sulla piattaforma informatica della PCE, oppure tramite l'*upload* di un file .xml.
Tramite *web-form* è possibile registrare/confermare/rifiutare transazioni che siano riconducibili ad uno dei seguenti profili standard proposti dal sistema:

- ***Base-Load*** (BSLD), costituito da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni compresi nel periodo di validità;
- ***Peak-Load*** (PKLD), costituito dai periodi rilevanti dal nono (trentatreesimo) al ventesimo (ottantesimo) , ovvero dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00, dei giorni compresi nel periodo di validità, esclusi il sabato e la domenica;
- ***Off-Peak*** (OFPK), costituito da:
 - I periodi rilevanti dal primo all'ottavo (trentaduesimo), ovvero dalle ore 00.00 fino alle ore 8.00, e dal ventunesimo (ottantunesimo) al ventriquattresimo (novantaseiesimo), ovvero dalle ore 20.00 fino alle ore 24.00, dei giorni compresi nel periodo di validità, eslusi il sabato e la domenica;
 - tutti i periodi rilevanti di ciascun sabato e domenica compresi nel periodo di validità;

- ***Week-end*** (WEND), costituito da tutti i periodi rilevanti dei sabati e domeniche compresi nel periodo di validità.

Attualmente non è possibile registrare tramite *web-form* transazioni che abbiano un profilo non-standard.

La richiesta di registrazione viene innanzitutto sottoposta al controllo di validità per verificare che la stessa sia stata redatta in modo corretto e che sia completa di tutte le informazioni necessarie.
Successivamente, una volta superata positivamente questa verifica, la richiesta viene sottoposta ai controlli di congruità per verificare che:

- la posizione netta determinata sui conti energia cui la richiesta stessa è riferita sia coerente con i margini dei conti (congruità rispetto al margine);
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione ovvero di stoccaggio, la stessa sia adeguatamente garantita nei confronti del GME (congruità rispetto alle garanzie verso il GME);
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione ovvero di stoccaggio, la stessa sia adeguatamente garantita nei confronti di Terna (congruità rispetto alle garanzie verso Terna).

Qualora i controlli di conguità abbiano esito positivo la proposta di registrazione viene inviata all'**operatore controparte** che, a questo punto, può procedere alla conferma, al rifiuto o alla modifica della stessa sia compilando la *web-form*, sia tramite l'invio di *files* in formato .xml.
L'operatore controparte, nel confermare la richiesta di registrazione, deve indicare le medesime quantità di energia e il medesimo codice di abbinamento indicati dall'operatore proponente, nonché i conti energia nella propria disponibilità ai quali riferire la transazione.
La conferma dell'operatore controparte deve essere sottomessa non oltre il termine indicato dall'operatore proponente.
Anche sulla richiesta di conferma da parte dell'operatore controparte vengono effettuati i controlli di validità e di congruità.
Qualora tali controlli abbiano esito positivo la transazione si intende registrata.
La somma delle transazioni registrate su ciascun conto energia determina, per ogni periodo rilevante, la posizione netta del conto stesso.
Per effetto dei controlli di congruità rispetto al margine del conto (*cfr.* Appendice), su un conto di vendita ovvero di stoccaggio può determinarsi solo una posizione netta corrispondente ad una vendita netta (posizione netta minore di zero), oppure a zero. Viceversa, su un conto di acquisto ovvero di stoccaggio può determinarsi solo una posizione netta corrispondente ad un acquisto netto (posizione netta maggiore di zero), oppure a zero.

Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine

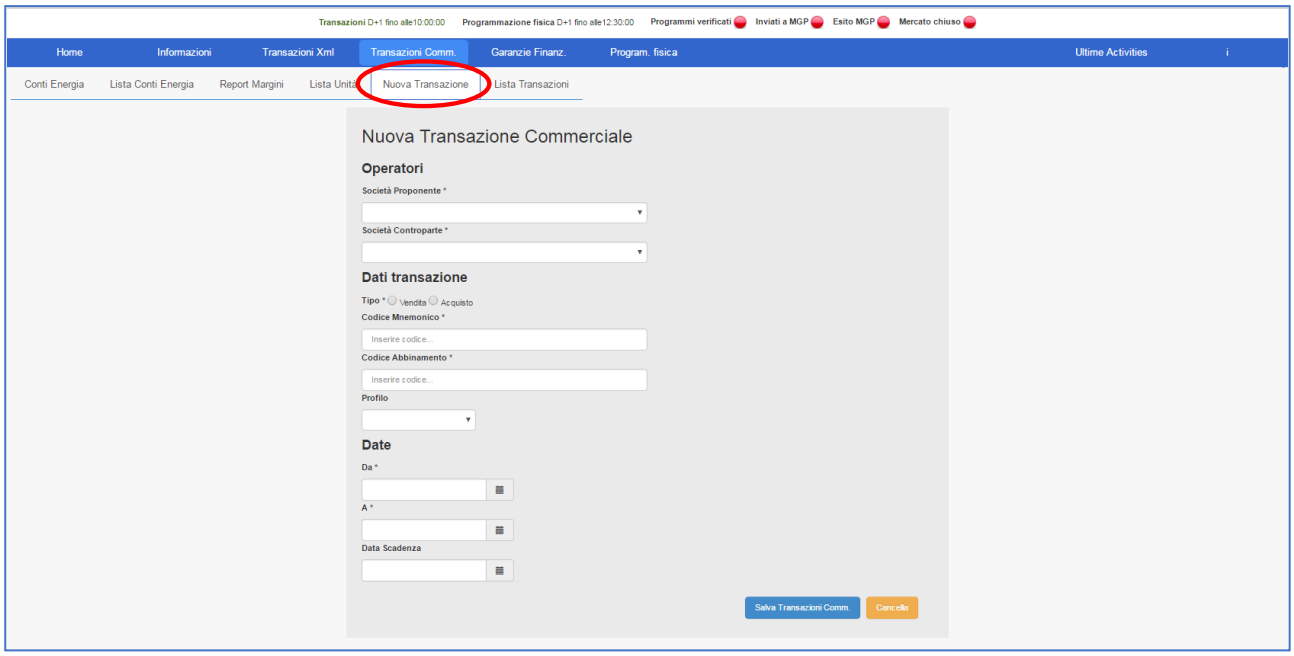


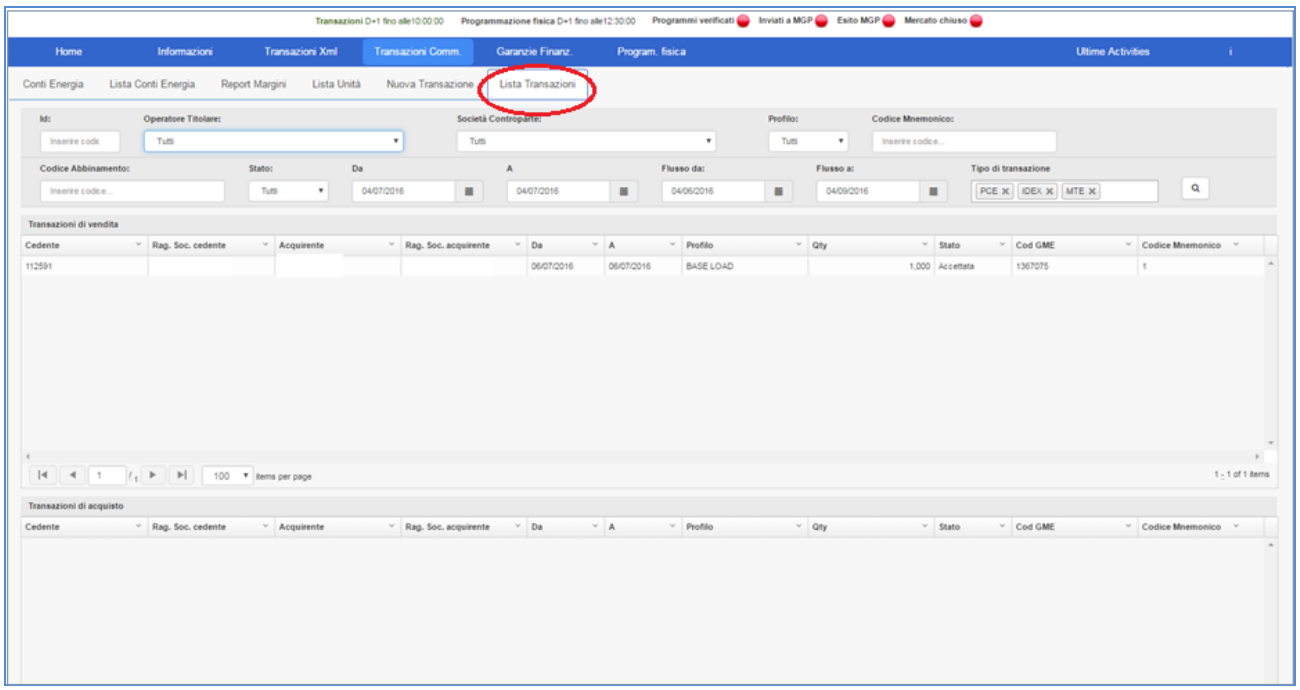
La richiesta di registrazione viene accettata e inoltrata alla controparte dopo che le opportune verifiche di validità e congruita' risultano avere esito positivo

L'operatore **CONTROPARTE** può:

CONFERMARE la transazione indicando i Conti Energia su cui intende registrarla	**MODIFICARE** la transazione inviando all'operatore una nuova proposta di registrazione	**RIFIUTARE** la transazione
Il GME effettua gli stessi controlli di validità e congruità affettuati all'inserimento della proposta	La proposta originaria viene annullata e sostituita dalla nuova, sulla quale il GME effettua i controlli di validità e congruità	

Se l'operatore controparte non effettua nessuna delle scelte entro il termine indicato dall'operatore proponente, la richiesta di registrazione si intende scaduta


Transazioni D+1 fino alle10:00:00
Programmazione fisica D+1 fino alle12:30:00
Programmi verificati
Inviati a MGP
Esito MGP
Mercato chiuso
Home
Informazioni
Transazioni Xml
Transazioni Comm.
Garanzie Finanz.
Program. fisica
Ultime Activities
Conti Energia
Lista Conti Energia
Report Margini
Lista Unità
Nuova Transazione
Lista Transazioni
Nuova Transazione Commerciale
Operatori
Società Proponente *
Società Controparte *
Dati transazione
Tipo * Vendita Acquisto
Codice Mnemonico *
Inserire codice...
Codice Abbinamento *
Profilo
Date
Da *
A *
Data Scadenza
Salva Transazioni Comm.
Cancella


Transazioni D+1 fino alle10:00:00
Programmazione fisica D+1 fino alle12:30:00
Programmi verificati
Inviati a MGP
Esito MGP
Mercato chiuso
Home
Informazioni
Transazioni Xml
Transazioni Comm.
Garanzie Finanz.
Program. fisica
Ultime Activities
Conti Energia
Lista Conti Energia
Report Margini
Lista Unità
Nuova Transazione
Lista Transazioni
Id:
Operatore Titolare:
Tutti
Società Controparte:
Profilo:
Codice Mnemonico:
Codice Abbinamento:
Stato:
Da
A
Flusso da:
Flusso a:
Tipo di transazione
PCE
IDEX
MTE
Transazioni di vendita
Cedente
Rag. Soc. cedente
Acquirente
Rag. Soc. acquirente
Da
A
Profilo
Qty
Stato
Cod GME
Codice Mnemonico
112591
06/07/2016
06/07/2016
BASE LOAD
1,000
Accettata
1367075
1
items per page
1 - 1 of 1 items
Transazioni di acquisto

Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

→ Un operatore può effettuare una transazione commerciale con "se stesso" sulla PCE?
↘ Si, movimentando due diversi conti nella propria disponibilità. Un operatore può, ad esempio, vendere energia da un proprio conto di vendita per acquistarla su un proprio conto di acquisto.

→ Si può vendere sia sul conto di vendita che sul conto di acquisto?
↘ Si. Attraverso la PCE è possibile vendere sia sul conto di vendita che sul conto di acquisto. Naturalmente su un conto di acquisto è possibile vendere solo nei limiti di quanto precedentemente acquistato; parimenti su un conto di vendita è possibile acquistare solo nei limiti di quanto precedentemente venduto.

→ Quando avvengono le verifiche di congruità delle richieste di registrazione delle transazioni di acquisto e di vendita a termine nei CET?
↘ Il Regolamento della PCE prevede che le verifiche di congruità vengano effettuate immediatamente a seguito della presentazione della richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione.

7.2. Registrazione delle offerte CET: criteri generali

Alla fine di ciascuna sessione di registrazione delle transazioni commerciali, per ciascun conto energia nella disponibilità di un operatore viene definita la posizione netta per ogni intervallo di tempo di mercato del giorno successivo.
La posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica delle transazioni registrate e riferite al conto stesso.
Il singolo ed univoco titolare[8] del conto può "eseguire" tale posizione attraverso la registrazione di offerte CET di immissione/prelievo riferite ai portafogli sottesi al conto energia in oggetto.
Nessuna offerta CET può essere registrata con riferimento al conto in bianco di cui all'Art. 29 del Regolamento PCE, non essendo ad esso sotteso alcun portafoglio zonale.

La richiesta di registrazione di offerte CET può essere fatta in qualunque ora, fermo restando che il termine ultimo per la sottomissione di richieste di registrazione delle offerte CET relative al giorno G è fissato alle ore 11:30 del giorno G-1.

[8] Le offerte CET possono essere registrate solo dall'operatore titolare del conto, in qualità di BRP delle unità che compongono i portafogli sottesi al conto oppure dal soggetto delegato ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento PCE. Non possono essere registrate le offerte CET dall'operatore che sia delegato ai sensi dell'Art. 24.2 del Regolamento PCE.

Nella richiesta di registrazione di una offerta CET devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- il codice di identificazione del portafoglio zonale cui si riferiscono;
- il giorno di flusso;
- l'intervallo di tempo di mercato;
- la quantità di energia oggetto dell'offerta CET;
- il prezzo unitario.

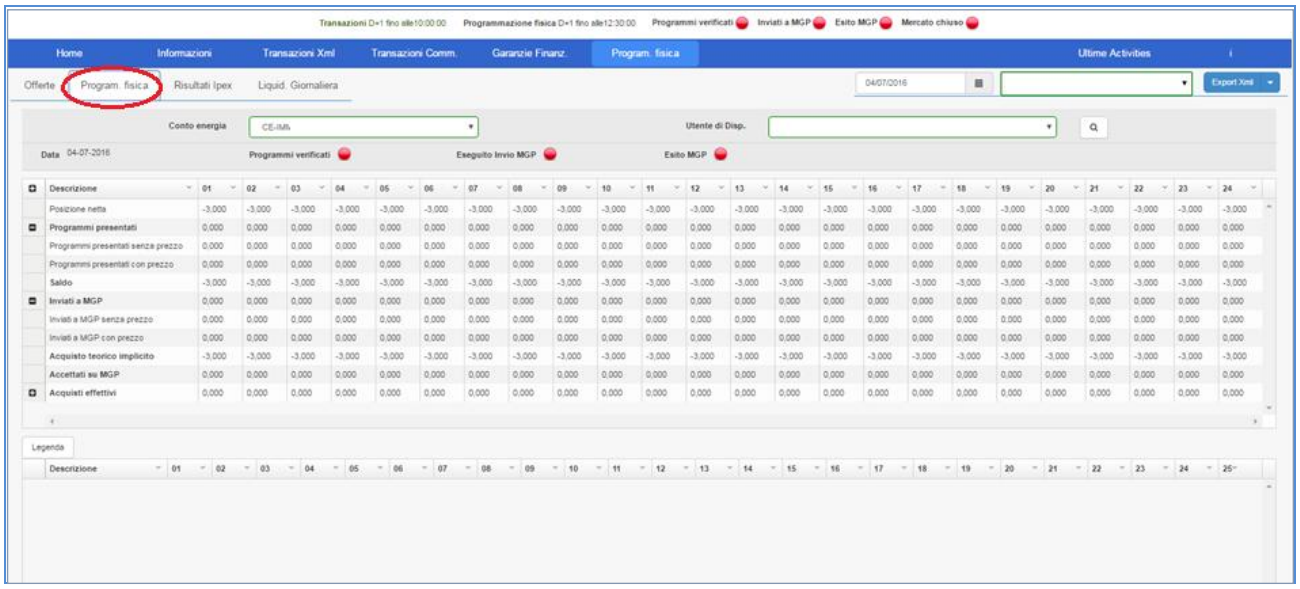
Qualora l'operatore titolare del conto energia sia anche operatore del Mercato Elettrico, il prezzo può assumere esclusivamente valori compresi entro i limiti tecnici di offerta. Qualora, invece, l'operatore non sia iscritto al Mercato Elettrico, il prezzo indicato dovrà essere pari rispettivamente, al limite tecnico minimo di offerta per le offerte CET di immissione e al limite tecnico massimo di offerta per le offerte CET di prelievo.
Per ciascun intervallo di tempo di mercato e per ciascun portafoglio possono essere inviati fino ad un massimo di quattro offerte CET.
Alla ricezione delle offerte CET vengono effettuati i controlli di validità per verificare che le stesse siano stati inviate correttamente e che siano complete di tutte le informazioni.

Alla scadenza del termine per l'invio delle offerte CET riferite ad un giorno di flusso, su tutte le offerte CET verificate valide vengono effettuate i controlli di congruità. Le offerte CET verificate congrue vengono inviate al MGP, ai cui fini vengono considerati nel seguente modo:

- le offerte CET di immissione vengono equiparate ad offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nell'offerta CET;
- le offerte CET di prelievo vengono equiparate ad offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati le offerte CET.

Le offerte CET che sono accettate in esito al MGP vengono "registrate" ai fini della PCE e la loro accettazione non determina in capo all'operatore alcuna partita economica per acquisto o vendita di energia, ma solo eventuali partite economiche per CCT.
La somma algebrica tra la posizione netta del conto (minore di zero per la vendita netta, maggiore di zero per l'acquisto netto) e le offerte CET registrate sul conto stesso (maggiori di zero per le offerte CET in immissione, minori di zero per le offerte CET in prelievo) determina il saldo fisico del conto.
Qualora il saldo fisico sia diverso da zero, esso rappresenta uno "sbilanciamento a programma". Data la convenzione di segni adottata sulla PCE[9] (*cfr.* Appendice), sul conto di vendita ovvero di stoccaggio può determinarsi un saldo fisico minore di zero (sbilanciamento a programma negativo), corrispondente ad un acquisto dal MGP, oppure uguale a zero. Viceversa, sul conto di acquisto ovvero di stoccaggio può determinarsi un saldo fisico maggiore di zero (sbilanciamento a programma positivo), corrispondente ad una vendita sul MGP, oppure uguale a zero.

[9] Ai fini della PCE le offerte CET in vendita si considerano aventi segno positivo, le offerte CET in acquisto aventi segno negativo.



La registrazione delle offerte CET di vendita

Gli operatori titolari di un conto di vendita ovvero di stoccaggio possono registrare offerte CET di vendita riferite esclusivamente ai portafogli sottesi al conto stesso.
Sulle offerte CET per le quali è richiesta la registrazione che siano state verificate valide, alla scadenza del termine per la registrazione delle offerte CET riferite ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di congruità.
Ai fini di tali controlli, le offerte CET vengono ordinati secondo un ordine di priorità che tiene conto:

- della priorità di prezzo, partendo dalle offerte CET presentate con prezzo più basso e procedendo in ordine non descrescente di prezzo;
- a parità di prezzo, della priorità di dispacciamento definita nell'Art. 13.3.7 della Delibera TIDE;
- a parità di priorità di dispacciamento, della priorità temporale di sottomissione della richiesta di registrazione.

Con riferimento a ciascun intervallo di tempo di mercato, le offerte CET sono considerate congrue se la loro somma è minore o uguale al valore assoluto della vendita netta registrata sul conto di vendita ovvero di stoccaggio cui appartengono i portafogli ai quali le medesime offerte CET sono riferite.
Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerate non congrue, e pertanto rifiutate, ovvero ridotte, le offerte CET aventi priorità minore, fino a concorrenza con la vendita netta.
Le offerte CET verificate congrue vengono inviate al MGP, ai fini del quale sono equiparate a offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità e il prezzo indicati nell'offerta stessa. Le offerte CET si intendono registrate per le quantità che risultano accertate in esito a MGP.

La registrazione di offerte CET di acquisto

Gli operatori titolari di un conto di acquisto ovvero di stoccaggio possono registrare offerte CET di acquisto riferite esclusivamente ai portafogli sottesi al conto stesso.
Sulle offerte CET per le quali è richiesta la registrazione che siano state verificate valide, alla scadenza del termine per la registrazione delle offerte CET riferite ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di congruità.
Ai fini di tali controlli, le offerte CET vengono ordinate secondo un ordine di priorità che tiene conto:

- della priorità di prezzo, partendo dalle offerte presentati con prezzo più alto e procedendo in ordine non crescente di prezzo;
- a parità di priorità di prezzo, della priorità temporale di sottomissione della richiesta di registrazione.

I controlli di congruità effettuati sono di due tipi:

- controlli di congruità finanziaria;
- controlli di congruità rispetto all'acquisto netto.

I controlli di congruità finanziaria (cfr. Appendice) vengono effettuati qualora siano stati presentate offerte CET di acquisto riferite portafogli zonali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere.
Successivamente ai controlli di congruità finanziaria, vengono effettuati i controlli di congruità rispetto all'acquisto netto. Con riferimento a ciascun intervallo di tempo di mercato, le offerte CET sono considerate congrue se la loro somma è, in valore assoluto, minore o uguale all'acquisto netto registrato sul conto in prelievo cui appartengono i portafogli ai quali le medesime offerte CET sono riferite.
Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerate non congrue e, pertanto rifiutate, ovvero ridotte, le offerte CET aventi priorità minore, fino a concorrenza con l'acquisto netto.
Le offerte CET verificate congrue vengono inviate al MGP, ai fini del quale sono equiparate a offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità e il prezzo indicati nell'offerta stessa. Le offerte si intendono registrate per le quantità che risultano accertate in esito al MGP.

7.3. Lo sbilanciamento a programma: criteri generali

In ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del conto e le offerte CET registrate con riferimento ai portafogli sottesi al conto stesso determina il saldo netto del conto.

Qualora tale saldo sia pari a zero, l'operatore titolare del conto avrà "eseguito" una programmazione fisica coerente con la propria posizione commerciale e, pertanto, non risulterà "sbilanciato a programma".
Qualora invece il saldo fisico sia diverso da zero, l'operatore risulterà sbilanciato a programma, avendo immesso o prelevato in rete, a programma, una quantità di energia minore rispetto alla quantità venduta o acquistata a termine. Tale sbilanciamento a programma costituisce un acquisto o una vendita sul MGP.
Si analizzano di seguito i diversi casi di sbilanciamento a programma che possono verificarsi sui conti energia PCE.

Lo sbilanciamento a programma negativo – acquisto su MGP

Lo sbilanciamento a programma sul conto energia di vendita ovvero di stoccaggio (sbilanciamento a programma negativo) costituisce un acquisto dal MGP e si determina qualora il titolare del conto abbia registrato offerte CET di vendita per una quantità di energia inferiore al valore assoluto della vendita netta.
Tale acquisto per sbilanciamento a programma viene valorizzato al PUN Index GME e viene attribuito a:

- l'operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del Mercato Elettrico ed abbia, su tale mercato (e non sulla PCE), adeguate garanzie finanziarie;
- Terna, qualora l'operatore titolare del conto sia anche operatore del Mercato Elettrico ma non abbia, su tale mercato (e non sulla PCE), adeguate garanzie finanziarie;
- Terna, qualora l'operatore titolare del conto non sia anche operatore del Mercato Elettrico.

Negli ultimi due casi Terna si rivale, per l'acquisto effettuato, sul BRP delle unità corrispondenti ai portafogli sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a programma negativo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell'Art. 24.3, il BRP su cui si rivale Terna è un soggetto diverso dall'operatore titolare del conto.

Lo sbilanciamento a programma positivo – vendita su MGP

Lo sbilanciamento a programma sul conto energia di acquisto ovvero di stoccaggio (sbilanciamento a programma positivo) costituisce una vendita sul MGP e si determina qualora il titolare del conto abbia registrato offerte CET di acquisto per una quantità di energia inferiore, in valore assoluto, all'acquisto netto.
Tale vendita per sbilanciamento a programma viene valorizzata al PUN Index GME e viene attribuita a:

- l'operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del Mercato Elettrico;
- Terna, qualora l'operatore titolare del conto non sia anche operatore del Mercato Elettrico.

Nel secondo caso Terna riconosce la vendita effettuata al BRP delle unità corrispondenti ai portafogli sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a programma positivo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell'Art. 24.3, il BRP a cui Terna riconosce la vendita è un soggetto diverso dall'operatore titolare del conto.

Sul conto in bianco, di cui all'Art. 29 del Regolamento PCE, si determina necessariamente un saldo fisico uguale alla posizione netta del conto e, pertanto uno sbilanciamento a programma, dal momento che, non essendo associato ad esso alcun poirtafoglio, su tale conto non possono essere registrate offerte CET.

Frequently Asked Questions (F.A.Q)

→ **Quando viene confermata la registrazione delle offerte CET di vendita/acquisto?**
↘ Gli operatori devono attendere gli esiti del MGP per essere sicuri che le offerte CET sottomesse siano stati registrate.

→ **Qual è la tempistica per la registrazione delle offerte CET?**
↘ Le offerte CET di vendita/acquisto riferite ad un giorno di flusso possono essere inviate alla PCE in qualunque momento fino alle ore 11.30 del giorno precedente al giorno di flusso cui le offerte CET stesse si riferiscono.

→ **Sulla PCE sono effettuati i controlli di congruità delle offerte CET rispetto al margine del portafoglio?**
↘ Sulle offerte CET per le quali è richiesta la registrazione sulla PCE non viene effettuato nessun controllo rispetto ai margini dei portafogli cui le offerte CET stesse si riferiscono. I margini dei portafogli vengono, infatti, utilizzati sulla PCE al solo fine di determinare il margine del conto energia cui i portafogli sono sottesi.
La congruità delle offerte CET rispetto ai margini dei portafogli viene verificata sul MGP.
Ai fini di detti controlli sul MGP, tutte le offerte (sia quelle corrispondenti alle offerte CET PCE che quelle presentate direttamente sul MGP) riferite ad uno stesso portafoglio vengono ordinate secondo priorità e sono considerate congrue fino a concorrenza con il margine del portafoglio.

8. Il corrispettivo per l'assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di trasporto (CCT)

L'articolo 2-23.4 della delibera 304/2024/R/eel (TIDE) prevede che gli operatori che registrano sulla PCE offerte CET riferite a portafogli in immissione sottesi a conti di vendita ovvero di stoccaggio e a portafogli in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a

scendere paghino al GME, se negativi, ovvero ricevano dal GME, se positivi, i **corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT)**.

Il CCT viene applicato all'operatore titolare del conto che registra l'offerta CET sulla PCE ed è pari al prodotto tra:

- Le offerte CET di immissione o di prelievo (limitatamente portafogli in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere);
- la differenza tra il prezzo della zona cui appartiene il punto di offerta e il PUN Index GME.

Il GME, dunque, riceverà dall'operatore titolare del conto energia, ovvero verserà all'operatore titolare del conto energia, il CCT dovuto.

9. Liquidazione, fatturazione e regolazione dei pagamenti

La **liquidazione** delle partite economiche avviene giornalmente e riguarda:

- il CCT calcolato ai sensi dell'articolo 2-23.4 della delibera 304/2024/R/eel (TIDE);
- gli acquisti e le vendite per sbilanciamento a programma;
- i corrispettivi dovuti al GME per il servizio prestato.

Sulla base di tali valorizzazioni il GME determina i relativi controvalori degli importi oggetto di liquidazione.
Gli acquisti e le vendite conclusi sul MGP per sbilanciamento a programma vengono fatturati e regolati secondo le modalità e le tempistiche del Mercato Elettrico.

Le partite economiche proprie della PCE sono esclusivamente quelle relative ai corrispettivi dovuti per la partecipazione alla PCE stessa e ai CCT.

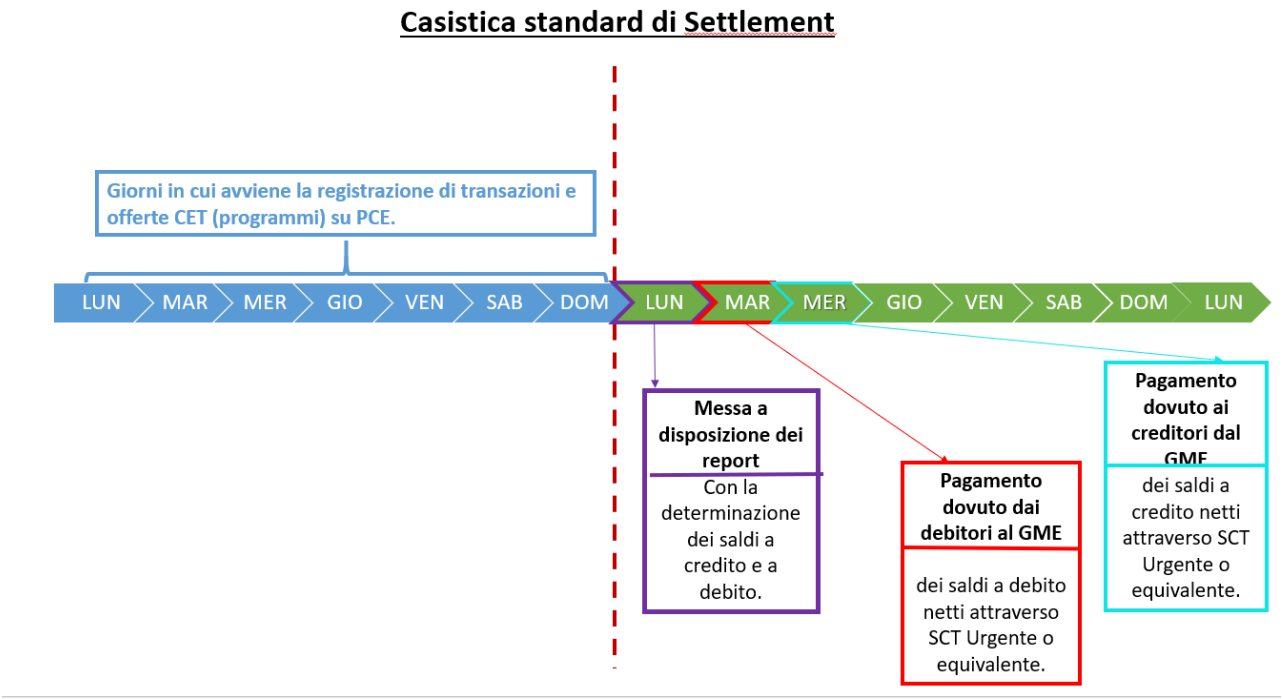
Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative alla PCE è la settimana (W+1) successiva alla settimana (W), che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T), in cui l'energia oggetto di registrazione di un'offerta CET (programmi) è andata in consegna sulla PCE.
Ai fini della **regolazione dei pagamenti**, il primo giorno lavorativo della settimana (W+1) il GME determina per ciascun operatore la posizione netta afferente la settimana W nei confronti del GME stesso, compensando gli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, riferiti a:

- il CCT che l'operatore deve versare al GME;
- il CCT che il GME deve versare all'operatore.

Da tale calcolo restano esclusi gli importi dei corrispettivi relativi ad ogni MWh oggetto di transazione registrata sulla PCE nonchè quelli relativi allo sbilanciamento a programma.
Ai fini della partecipazione alla PCE, gli operatori sono tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione delle coordinate bancarie.
Esclusivamente per gli operatori PA, qualora gli stessi in esito alle determinazioni di cui sopra risultino debitori netti del GME, quest'ultimo provvederà a soddisfare i propri crediti, una volta completato il processo di fatturazione di cui alla normativa in tema di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni di cui sopra, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia.
Il *settlement* in W+1 si articola secondo un apposito calendario pubblicato sul sito web del GME ed attraverso l'utilizzo del Sepa Credit Transfer Urgente/Priority per la regolazione da parte degli operatori delle partite debitorie nette. Il GME procede, tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority

con valuta in pari data, ad effettuare i pagamenti a favore della generalità (ovvero operatori PA e non PA) dei propri creditori netti.

La regolazione dei pagamenti avviene secondo le seguenti tempistiche standard:



Tali tempistiche possono essere soggette ad eventuali modifIche dovute alla presenza di giornate festive o altre fattispecie all'interno della settimana di *settlement*. Per tale motivo viene pubblicato annualmente sul sito WEB del GME un apposito calendario delle scadenze di *settlement* di ogni mese.

Considerata W la settimana in cui l'energia oggetto di registrazione delle offerte CET (programmi) è andata in consegna sulla PCE, il periodo di fatturazione delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT in favore del GME (ad eccezione che per gli operatori PA) ed in favore degli operatori, è il mese di calendario in cui tali partite sono state regolate finanziariamente.
Entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME:

- sulla piattaforma SetService, mette a disposizione di tutti gli operatori non PA una o più comunicazioni di fattura proforma con la somma delle valorizzazioni dei CCT che l'operatore ha regolato finanziariamente in favore del GME nell'arco del medesimo mese solare;
- sulla piattaforma SetService mette a disposizione di tutti gli operatori una o più comunicazioni di fattura proforma con la somma delle valorizzazioni dei CCT che il GME ha regolato finanziariamente in favore dell'operatore nell'arco del medesimo mese solare;
- emette a tutti gli operatori non PA una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dall'operatore in favore del GME nell'arco del medesimo mese solare;
- riceve da ogni operatore creditore una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dal GME in favore dell'operatore nell'arco del medesimo mese solare.

Le fatture attive delle partite economiche del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla

normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del Sistema di interscambio (SDI).

La fatturazione delle partite economiche relative a tutte le transazioni registrate sulla PCE in acquisto da parte degli operatori PA

Il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei CCT da versare al GME con riferimento all'energia oggetto di registrazione delle offerte CET andate in consegna sulla PCE nella settimana W, invio che verrà effettuato il primo giorno lavorativo della settimana W+1.
Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

La fatturazione dei corrispettivi variabili
Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili è il mese di calendario.
Il GME:

- entro il 4° giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService mette a disposizione di tutti gli operatori una o più comunicazioni con i corrispettivi che l'operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni registrate sulla PCE;
- entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, emette ad ogni operatore una o più fatture per i corrispettivi che l'operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni registrate sulla PCE.

Le fatture attive per i corrispettivi del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Le fatture e le comunicazioni riportano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

- quantità (in MW) relative alle transazioni e alle offerte CET registrate;
- prezzo a cui le quantità sono state valorizzate;
- corrispettivi per ogni MWh oggetto di una transazione registrata;
- partite fiscali applicate;
- importo totale.

Il **pagamento dei corrispettivi variabili relativi alla PCE** viene effettuato dagli operatori, tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority, a favore del GME entro il 16° giorno lavorativo del mese in cui la relativa fattura è stata resa disponibile agli operatori. Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative.

10. Sistema di garanzia del GME

La partecipazione alla PCE richiede che gli operatori che possono assumere posizione debitorie - derivanti dall'applicazione del CCT, ovvero del CCT stimato quando il PUN Index GME non è ancora noto e non sono ancora assegnati i portafogli - versino al GME adeguate garanzie finanziarie.

È dunque necessario presentare garanzie da parte degli operatori che:

- essendo titolari (BRP o delegati) di un portaglio in immissione, presentano o confermano una registrazione su PCE di transazioni che incrementano in valore assoluto la posizione netta in vendita del conto energia in immissione (tale registrazione determina l'applicazione del CCT stimato);
- esendo titolari (BRP o delegati) di un portafoglio di stoccaggio, presentano o confermano una registrazione su PCE di transazioni che incrementano in valore assoluto la posizione netta in vendita o in acquisto del conto energia di stoccaggio (tale registrazione determina l'applicazione del CCT stimato);
- essendo titolari (BRP o delegati) di portafogli in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere presentano, o confermano una registrazione di un'offerta CET in acquisto (tale offerta determina l'applicazione del CCT stimato);
- effettuano offerte CET di vendita registrate sul relativo conto energia in immissione (tale offerta determina l'applicazione del CCT);
- effettuano offerte CET di vendita e acquisto registrate sul relativo conto energia di stoccaggio (tale offerta determina l'applicazione del CCT);
- effettuano offerte CET in acquisto riferite ai portafogli zonali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere registrate sul relativo conto energia (tale offerta determina applicazione del CCT).

Gli operatori che non rientrano nelle casistiche sopra presentate non devono presentare alcuna garanzia finanziaria per partecipare alla PCE.

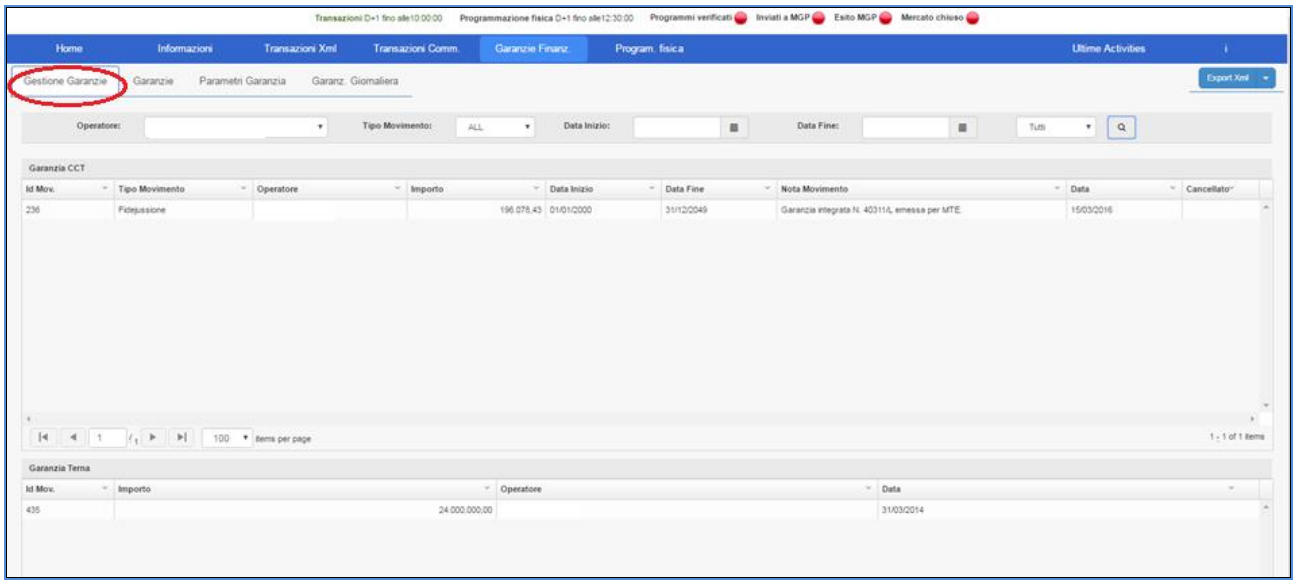
Per gli operatori non PA, le garanzie necessarie per la partecipazione alla PCE devono essere presentate nella forma di **fideiussione a prima richiesta**, redatta secondo il modello allegato al Regolamento PCE, emessa da istituti bancari che abbiano un *rating* di lungo termine non inferiore a BBB- delle scale *Standard & Poor's* o *Fitch*, ovvero Baa3 della scala *Moody's Investor Service* ovvero a BBB low della scala DBRS.
In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, l'operatore può versare al GME, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti.
Per gli operatori PA, invece, le garanzie necessarie per la partecipazione alla PCE devono essere presentate esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

Le garanzie presentate dall'operatore sono decurtate di un importo noto come margine di mantenimento, il cui valore è definito nelle DTF.

Per gli **operatori che siano anche operatori iscritti al mercato elettrico** e/o **al mercato del gas naturale** è inoltre prevista la possibilità di utilizzare, come garanzia a copertura delle partite economiche proprie della PCE, sia la fideiussione a prima richiesta presentata sul mercato elettrico e redatta

secondo i modelli allegati al Testo Integrato (Allegato 3 e Allegato 5) ovvero alla Disciplina del mercato del gas naturale (Allegato C e Allegato E) sia l'ammontare del deposito infruttifero in contanti eventualmente versato sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria di cui rispettivamente all'art. 99 del Testo Integrato e all'art. 69 della Disciplina del mercato del gas naturale.
In tal caso, per l'operatore che decida di utilizzare gli strumenti di garanzia presentati sul mercato elettrico e/o sul mercato del gas naturale tanto nella forma della fideiussione a prima richiesta quanto nella forma del deposito infruttifero in contanti, le modalità per ripartire in maniera autonoma l'importo da destinare a copertura delle partite economiche derivanti da operazioni effettuate sulla PCE sono definite all'interno delle DTF del mercato elettrico e delle DTF del mercato del gas naturale.

L'ammontare delle garanzie deve, in ogni caso, essere tale da coprire il pagamento degli importi dovuti e non ancora regolati, nonché le potenziali partite economiche debitorie future. Per le modalità di determinazione dell'ammontare garantito si rinvia all'appendice.



Appendice

A. Convenzioni sui segni

Ai fini delle operazioni effettuate sulla PCE si assume che:

- Margini a salire > 0
- Margini a scendere < 0
- Transazione di Vendita < 0
- Transazione di Acquisto > 0
- Offerta CET di vendita > 0
- Offerta CET di acquisto < 0
- (Transazioni di vendita + transazioni di acquisto) = Posizione Netta del conto
- Per conto in vendita: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≤ 0 → Vendita netta
- Per conto in acquisto: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≥ 0 → Acquisto netto
- Per conto di stoccaggio: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≥ ≤ 0 → Acquisto netto ovvero vendita netta
- Posizione Netta + offerte CET registrate sul conto = saldo fisico del conto (sbilanciamento a programma)
- Per conto in vendita ovvero di stoccaggio: Vendita Netta + Offerta CET di vendita = Saldo fisico ≤ 0 → Acquisto da MGP
- Per conto in acquisto ovvero di stoccaggio: Acquisto Netto + Offerta CET di acquisto = Saldo fisico ≥ 0 → Vendita a MGP

B. Acronimi e definizioni

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

AU: Acquirente Unico S.p.A.. Società di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99.

BRP: Balance Responsible Party, ovvero il soggetto che ha stipulato con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento.

C.E.T.: Conto energia a termine (vedi CE).

CCT: Corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 2-23.4 della delibera 304/2024/R/eel .

CCT stimato: stima del valore del CCT, applicata ai fini delle verifiche di congruità finanziaria nei momenti in cui non ne è determinabile il valore.

CE: Conto Energia intestato a ciascun BRP o soggetto da questi delegato sulla PCE.

Conto energia di vendita: per conto energia in vendita si intende il conto energia cui sono sottesi i portafogli zonali in immissione di cui l'operatore titolare del conto energia è BRP, ovvero per i quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo BRP, ai sensi del successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

Conto energia in acquisto: per conto energia in acquisto si intende il conto energia cui sono sottesi i portafogli zonali fisici in prelievo, nonché i portafogli zonali commerciali di prelievo di cui è BRP l'operatore titolare del conto energia, ovvero per i quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo BRP, ai sensi del successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

Conto energia in bianco: per conto energia in bianco si intende il conto energia cui non è sotteso alcun portafoglio zonale, attribuito dal GME all'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico.

Conto energia in stoccaggio: per conto energia in stoccaggio si intende il conto energia cui sono sottesi i portafogli zonali commerciali di stoccaggio di cui è BRP l'operatore titolare del conto energia, ovvero per i quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo BRP, ai sensi del successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

Codice di Rete: Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005.

Del. ARERA 111/06: Delibera ARERA n. 111/06 del 13 giugno 2006, come successivamente modificata e integrata.

Del. ARERA 345/2023/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (TIDE).

Del. ARERA 304/2024/R/EEL.

Disciplina ME: Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e successive modifiche e integrazioni.

***Flow-date**:* Giorno di flusso. Giorno nel quale avviene il consumo/l'immissione dell'energia oggetto delle offerte di acquisto/vendita presentate su IPEX e delle offerte CET di acquisto/vendita registrate sulla PCE.

GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.. Società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99.

IPEX: *Italian Power Exchange*. E' la piattaforma informatica attraverso la quale si svolgono le operazioni di acquisto e vendita di energia nel mercato elettrico italiano.

MI: Mercato Infragionaliero. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento delle posizioni commerciali di immissione e prelievo definite sul MGP.

Mercato elettrico: si intende l'insieme si intende il MPE e il MTE.

MGP: Mercato del giorno prima. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica riferite agli intervalli di tempo di mercato del giorno successivo.

MPE: Mercato elettrico a pronti. Si intende l'insieme del MI, del MGP, del MPEG e del MSD.

MPEG: Mercato dei prodotti giornalieri. Si intende la sede di negoziazione delle Offerte di acquisto e vendita dei Prodotti giornalieri.

MSD: Mercato del servizio di dispacciamento. Sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento.

MTE: Mercato elettrico a termine. Sede di negoziazione di contratti a termine dell'energia con obbligo di consegna e ritiro.

Operatore: si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sulla PCE.

Operatore controparte: si intende l'operatore che è indicato come controparte nella richiesta di registrazione di una transazione presentata da un operatore proponente.

Operatore del mercato elettrico: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico.

Operatore PA: si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Operatore non PA: si intende l'operatore che non rientra nella definizione di operatore PA.

Operatore proponente: si intende l'operatore che presenta una richiesta di registrazione di una transazione.

PB: Piattaforma dei Bilaterali, introdotta a partire dal 31 marzo 2004, contestualmente all'avvio del mercato elettrico, per la registrazione dei contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte (contratti bilaterali). La PB è stata sostituita dalla PCE a partire dal 1 maggio 2007.

PCE: Piattaforma dei conti energia a termine di cui alla delibera ARERA 111/06 e aggiornata ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 345/2023/R/EEL ss.mm.ii., attraverso la quale gli operatori registrano le transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia corrispondenti ai contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte (contratti bilaterali), nonché registrano le offerte CET di vendita e acquisto in esecuzione del saldo netto determinato dalla registrazione di dette transazioni.

PUN Index GME : Media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali riferibili ai portafogli fisici ovvero commerciali di prelievo,di cui all'articolo 42 della Disciplina.

Unità: si intende una unità fisica, commerciale o di scambio con l'estero, relativamente alla quale sono comunicati da Terna ovvero dal BRP i margini a salire e a scendere, e che corrisponde ai portafogli a cui sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto delle offerte CET di acquisto e di vendita in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

Regolamento PCE: Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine. Regolamento di cui all'articolo 17 della delibera ARERA 111/06 (come successivamente aggiornata dalla Deliberazione 345/2023/R/EEL e ss.mm.ii.), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'ARERA con determinazione del 7 febbraio 2007 come successivamente modificato ed integrato. Tale Regolamento disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e delle corrispondenti offerte CET di acquisto e di vendita tramite la PCE.

Settlement: si intende il processo di regolazione dei pagamenti della PCE.

Terna: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.. Società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.

Titolare: operatore titolare di uno o più conti energia.

Transazione: compravendita di energia a termine registrata sulla PCE.

Transazione in acquisto: acquisto di energia a termine registrato sulla PCE.

Transazione in vendita: vendita di energia a termine registrata sulla PCE.

UC: Unità di consumo: Un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

Unità di scambio con l'estero: Unità appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di esportazione e di importazione.

UP: Unità di produzione. L'insieme di uno o più gruppi di generazione nella disponibilità di un BRP, raggruppati secondo modalità definite nel Codice di rete, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

C. Verifiche di congruità rispetto ai margini del conto

Le richieste di registrazione e di conferma delle transazioni commerciali sono sottoposte ad una verifica di congruità affinché la posizione netta del conto che si determina per effetto della registrazione sia coerente con i margini del conto. A tal fine, per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di acquisto si verifica che:

- qualora la transazione sia riferita a un conto energia di acquisto ovvero di stoccaggio, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione risulti non superiore, in valore assoluto, al margine a scendere del conto energia [10];
- qualora la transazione sia riferita a un conto energia di vendita ovvero di stoccaggio, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o uguale a zero.

Per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di vendita si verifica che:

- qualora la transazione sia riferita a un conto energia di vendita ovvero di stoccaggio, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di vendita di cui si richiede la registrazione risulti non superiore, in valore assoluto, al margine a salire del conto energia;
- qualora la transazione sia riferita a un conto energia di acquisto ovvero di stoccaggio, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di vendita di cui si richiede la registrazione sia maggiore o uguale a zero.

[10] Per i conti in bianco di cui all'Art. 29 del Regolamento PCE, tale verifica è sempre positivamente soddisfatta.

D. Verifiche di congruità rispetto alle garanzie finanziarie verso il GME

Qualora un operatore intenda presentare o confermare una transazione che incrementi in valore assoluto la posizione netta in vendita del conto energia in immissione, il GME effettua dei controlli di congruità per verificare che l'operatore abbia sufficienti garanzie finanziarie per far fronte alla potenziale esposizione debitoria nei confronti del GME derivante da tale operazione.

La registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in immissione contribuisce a determinare su detti conti una posizione netta di vendita, la quale può essere eseguita dall'operatore titolare del conto tramite la registrazione dell'offerta CET di immissione riferita ai portafogli in immissione sottesi allo stesso conto.

Poiché sull'offerta CET di vendita registrata sul relativo conto energia in immissione si applica il CCT, il GME verifica già al momento della registrazione delle transazioni di vendita se l'operatore titolare del conto ha le garanzie finanziarie sufficienti a coprire l'esposizione derivante dal CCT stimato.

Il CCT stimato è determinato secondo un modello quantitativo interno basato sia sull'analisi di dati storici sia sulla coerenza rispetto allo scenario recente rappresentato dal CCT monetario realizzatosi nell'ultimo mese rolling. Esso è reso disponibile agli operatori sulla piattaforma PCE.

A valle della determinazione degli esiti del mercato, quindi appena noto il PUN Index GME e assegnati i portafogli, il GME aggiorna l'esposizione sulla base dell'effettivo valore del CCT e, qualora dovuto in quanto a debito per l'operatore, verifica se lo stesso - titolare del conto - possiede sufficienti garanzie finanziarie.

Al fine di procedere alle verifiche di congruità della garanzia prestata rispetto all'esposizione detenuta, per ciascun operatore viene definita, la capienza della garanzia finanziaria ottenuta come somma algebrica tra:

- la somma delle garanzie (fideiussioni e/o depositi) versate dall'operatore[11] per l'operatività sulla PCE, decurtate del margine di mantenimento[12];
- l'esposizione sulla PCE, pari alla sommatoria delle posizioni debitorie risultanti per ogni data di settlement, ognuna risultante dalla sommatoria delle posizioni relative all'operatività sulla PCE riferita ai giorni di flusso compresi nel periodo di settlement.

Nel dettaglio, si precisa che in fase di proposta, l'esposizione per il giorno di flusso g è pari al prodotto tra il CCT stimato e il modulo delle quantità espresse in MW oggetto della proposta per cui potenzialmente è dovuto il CCT stimato[13]. Dopo la determinazione degli esiti e una volta assegnati i portafogli, l'esposizione per il giorno di flusso g è pari al prodotto tra CCT effettivo, determinato come differenza tra il prezzo zonale e il PUN Index GME se negativa, e le quantità accettate su MGP per la specifica zona espresse in MW.

[11] L'ammontare delle garanzie viene considerato avente segno positivo. Le fideiussioni garantiscono le esposizioni riferite a date di settlement inferiori o uguali alla data di scadenza delle stesse.
[12] L'ammontare è definito nelle DTF.
[13] Dovendo l'esposizione avere segno negativo il risultato viene cambiato di segno.

Qualora la capienza della garanzia finanziaria risulti maggiore o uguale di zero, la richiesta di registrazione viene verificata congrua e quindi effettuata, altrimenti viene rifiutata.

Nessuna verifica di congruità finanziaria viene effettuata alla richiesta di registrazione di transazioni riferite ai conti energia in prelievo, sulla base dell'ipotesi che le posizioni nette di acquisto, che le stesse determinano, possano essere eseguite mediante la registrazione di offerte CET di prelievo riferite a portafogli in prelievo appartenenti alle zone geografiche sui quali non si applica alcun CCT.

Tuttavia, qualora un operatore richieda di registrare un'offerta CET di acquisto riferita a portafogli zonali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere o un operatore registri una transazione in acquisto o in vendita su un conto energia di stoccaggio viene effettuato un controllo di congruità analogo a quello effettuato per le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione per verificare la congruità finanziaria rispetto al CCT stimato. Altresì, una volta noto il PUN Index GME e assegnati i portafogli, viene effettuato un controllo di congruità per il CCT, analogo a quello effettuato per le offerte CET di vendita registrate sui conti in immissione, anche alle offerte CET di vendita e acquisto registrate sul relativo conto energia di stoccaggio e offerte CET in acquisto riferite ai portafogli zonali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere registrate sul relativo conto energia.

Verifiche di congruità tecnica/finanziaria

	Conto in vendita ovvero in stoccaggio	Conto in acquisto ovvero in stoccaggio
Registrazione Vendita	1) \| Vendita Netta già registrata + Vendite Congrue non confermate + Vendita di cui si richiede registrazione \| ≤ Margine a salire Conto	[Acquisto Netto già registrato + Vendite Congrue non confermate + Vendita di cui si richiede registrazione] ≥ 0
	2) [\| Vendita Netta già registrata \| + \| Vendite Congrue non confermate \| + \| Vendita di cui si richiede la registrazione \|] * CCT_{St} ≤ Garanzia Residua GME	
	3) [\| Vendita Netta già registrata \| + \| Vendite Congrue non confermate \| + \| Vendita di cui si richiede la registrazione \|] * $PSbil_{St}$ ≤ Garanzia Residua Terna	
Registrazione Acquisto	1) Vendita Netta già registrata + Acquisti Congrui non confermati + Acquisto di cui si richiede registrazione ≤ 0	Acquisto Netto già registrato + Acquisti Congrui non confermati + Acquisto di cui si richiede registrazione ≤ \| Margine a scendere Conto \|
		2) [\| Acquisto Netto sul conto in stoccaggio già registrato \| + \| Acquisti Congrui sul conto in stoccaggio non confermati \| + \| Acquisti sul conto in stoccaggio di cui si richiede la registrazione \|] * CCT_{St} ≤ Garanzia Residua GME
Termine per la dichiarazione Offerte CET di vendita	∑ Offerte CET di vendita≤ \| Vendita Netta \|	Non può essere presentato
Termine per la dichiarazione Offerte CET di acquisto	Non può essere presentato	1) \| ∑ offerte CET di acquisto \| ≤ Acquisto Netto 2) per i portafogli in immissione sottesi ad un conto energia in acquisto per il solo margine a scendere: \| offerte CET di acquisto \| * CCT_{St}

		≤ Garanzia residua GME

Dove:

- PSbilSt = prezzo di sbilanciamento stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità nei confronti di Terna.
- CCTSt = corrispettivo per l'assegnazione della Capacità di Trasporto stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità finanziaria nei confronti di Terna.

Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire a tutti i soggetti interessati informazioni generali
sul funzionamento della PCE, anche traendo spunto dai quesiti che pervengono giornalmente nei nostri uffici.

Per ulteriori approfondimenti potete scrivere a info@mercatoelettrico.org o contattarci al numero 06.8012.1

Per chi fosse particolarmente interessato all'*iter* che ha portato alla definizione delle Regole della PCE,
si segnalano le seguenti presentazioni, scaricabili dal sito istituzionale del GME www.mercatoelettrico.org sezione Media/Eventi/presentazioni:

"La piattaforma dei conti energia a termine: modalità di funzionamento"
Presentazione del 26 luglio 2006, a cura della Direzione Mercati del GME

"La piattaforma dei conti energia a termine: sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti"
Presentazione del 26 luglio 2006, a cura della Direzione Mercati del GME

**"Il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine definito a seguito della consultazione con gli operatori
e delle delibere AEEGSI n. 111/06 e n. 253/06"**
Presentazione del 10 e 11 gennaio 2007, a cura della Direzione Mercati del GME.

"Dalla Piattaforma dei Bilaterali alla Piattaforma dei Conti Energia: cosa cambia per gli operatori"
Presentazione del 20 e 22 marzo 2007, a cura della Direzione Mercati del GME.